



## *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ferrara*

### AREA I

È fatto obbligo, in ogni caso, all'impresa iscritta di comunicare alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali ovvero nell'incarico di direttore tecnico, se previsto, entro trenta giorni dalla data di adozione dell'atto o dalla stipula del relativo contratto che determina tali modifiche. L'impresa, organizzata in forma di società di capitali quotata in mercati regolamentati, comunica anche le partecipazioni rilevanti indicate all'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata osservanza dell'obbligo di comunicazione comporta la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

Ai sensi dell'articolo 1, commi 52 e 52 bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190 l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso tiene luogo della documentazione antimafia per le attività per cui l'impresa ha conseguito l'iscrizione e anche per la stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per la quale è stata conseguita l'iscrizione nell'elenco.

Il Dirigente dell'Area I  
Viceprefetto  
Martorano

ic  
Originale Firmato agli Atti